

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 716**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 2001**

—————

**Riconoscimento giuridico del servizio militare prestato dai  
cittadini italiani nella Repubblica sociale italiana**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I profondi mutamenti che hanno rapidamente trasformato la realtà scaturita dalla seconda guerra mondiale, portando a profonde e irreversibili revisioni di ordine storico che hanno trovato la loro consacrazione nella fine dei patti di Yalta e della guerra fredda fra i due blocchi, nel crollo del muro di Berlino, nella riunificazione della Germania, nel ritorno alla libertà dei popoli dell'Est europeo, non possono non trovare anche in Italia analoga rispondenza nella volontà di chiudere, dopo oltre cinquantadue anni di distanza dal settembre 1943, quella tragica pagina che vide italiani contro italiani su opposte barricate militari.

Riteniamo, infatti, costituisca un dovere verso il popolo italiano considerare la memoria storica dei soldati del nord che, dopo l'armistizio, proseguirono la guerra contro gli alleati. Essi sono vittime di leggi punitive che attribuiscono all'esercito del nord responsabilità politiche che non possono essere dell'Istituzione militare e li escludono ingiustamente dalla grande famiglia combattentistica italiana.

L'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, che nega loro lo *status* di combattenti, appare oggi privo di supporto etico, sociale e giuridico poichè:

a) discrimina i combattenti della Repubblica sociale italiana rispetto ai colleghi delle truppe regie, perpetuando una divisione tra vincitori e vinti, contraria al codice di comportamento militare che impone al soldato di deporre le armi e l'odio per il nemico, nel momento stesso in cui cessano le ostilità;

b) avalla una condanna politica dei militari del nord, che, alla luce della sentenza del Tribunale supremo militare n. 474 del 26 aprile 1954, appare dettata da volontà persecutoria nonchè lesiva della loro dignità personale;

c) ignora colpevolmente che gli abitanti dell'Italia settentrionale, arruolati come soldati di leva o richiamati nelle forze armate della Repubblica sociale italiana, sono stati chiamati alle armi con cartolina precetto. Questo fatto affranca i militari del nord dall'infamante accusa di tradimento, che ha influenzato negativamente la giurisprudenza e l'opinione pubblica nell'immediato dopoguerra, essendo la precettazione una ordinanza legale cui è illecito sottrarsi. Tradimento, casomai, per uomini educati ai severi costumi dell'obbedienza, come erano gli operai e i contadini che costituivano l'ossatura dell'esercito del nord, sarebbe stato disattendere la cartolina precetto, che nella nostra tradizione popolare rappresenta, da sempre, la voce della Patria.

Ecco perchè consideriamo un atto di giustizia verso i militari del nord ancora viventi e verso le famiglie di coloro che sono scomparsi, proporre al Parlamento sia l'abrogazione dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, sia l'estensione ai cittadini italiani che hanno prestato servizio nelle forze armate della Repubblica sociale italiana della qualifica di ex combattenti.

A sostegno di questa proposta depone un precedente giuridico di grande forza morale. È noto, infatti, che i caduti, i mutilati e gli invalidi della Repubblica sociale italiana sono stati riconosciuti come vittime di guerra ed ammessi a specifici trattamenti pensionari.

stici con la legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non tragga in inganno l'iniziale collocazione nella tabella D della legge 10 agosto 1950, n. 648, con le vittime civili di guerra anzichè nella più pertinente tabella C riservata agli ex militari.

La loro posizione giuridica ed economica, infatti, è legittimata:

a) dal titolo della legge n. 1298 del 1961, che indica come aventi diritto a pensioni di guerra i militari della Repubblica sociale italiana;

b) dalla unificazione delle tabelle C e D per cui la quantificazione del riconoscimento non si basa più sulla categoria di appartenenza (militari o civili) ma sulla entità del danno alla persona (legge 18 maggio 1967, n. 318).

Pertanto, i caduti, i mutilati e gli invalidi di guerra della Repubblica sociale italiana sono oggi considerati a pieno titolo ex militari e come tali ex combattenti, ed hanno per questa loro qualifica usufruito dei benefici concessi agli ex combattenti italiani dalle leggi fino ad oggi emanate, mentre i compagni d'armi che hanno vissuto con loro la tragica quotidianità della guerra, e che un destino meno avverso ha restituito alle famiglie fisicamente integri, sono tuttora giuridicamente inesistenti: ombre senza passato e senza futuro.

Vi è, inoltre, nella legislazione di questo settore una disparità di trattamento fra gli stessi soldati del nord che presenta aspetti di anticostituzionalità.

La causa di questa ulteriore ingiustizia va ricercata nella legge 2 aprile 1958, n. 364, la quale riconosce il rango di combattente alle persone residenti in Alto Adige e nelle zone di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio, Sant'Orsola e Luserna che durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate e che hanno conservato o riacquisito la cittadinanza italiana.

Tale equiparazione di cittadini, che avendo militato in un esercito straniero non appartengono al combattentismo italiano, umilia profondamente gli ex combattenti della Repubblica sociale italiana, ai quali non è stato concesso alcun contestuale riconoscimento nonostante abbiano sempre conservato con orgoglio la loro italianità di uomini e di soldati.

Onorevoli colleghi, non è possibile concludere la presentazione di questa proposta senza richiamare una sentenza di alto valore etico e morale, che nell'ambito giuridico di propria competenza ha reso giustizia ai militari del nord, reintegrandoli nel loro onore di soldati.

Il riferimento è alla, già citata, sentenza del Tribunale supremo militare n. 474 del 26 aprile 1954, di cui riportiamo testualmente i passi più significativi:

«...Non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati che rimasero al nord e combatterono contro gli alleati e le truppe regie, fossero una accozzaglia di traditori. Accettare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare la nostra razza, annullare il retaggio di gloria e di vita, che ci lasciarono coloro che nella guerra di gloria e di vita, creare al cospetto delle altre nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano».

«...Accertato che la Repubblica sociale italiana concretava un governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, non poteva negarsi, sotto questo riflesso, ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti».

Detta sentenza che, per l'esemplare obiettività del suo contenuto e il prestigio dell'Alta Corte che l'ha promulgata, avrebbe dovuto produrre, per osmosi, il riconoscimento politico degli ex combattenti nel nord, ed essere strumento di pacificazione nazionale, non è, purtroppo, riuscita a focalizzare l'interesse delle forze politiche sulla necessità di eliminare anche le ultime pendenze della guerra.

Ora, però, dopo che il popolo italiano, partecipando alle manifestazioni celebrative del 51° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, ha da tempo ormai testimoniato la propria vocazione alla pace e la propria fedeltà alle istituzioni democratiche, l'approvazione di questa proposta, ne siamo convinti, riscuoterà il consenso unanime dell'opinione pubblica, essendo ormai scomparsa, dal Paese reale, ogni residua scoria di antagonismo o di inimicizia.

Sono da intendersi in tal senso anche le parole dell'onorevole Luciano Violante in ricordo dei «ragazzi di Salò», pronunciate in occasione del suo insediamento alla Presi-

denza della Camera dei deputati all'inizio della XIII legislatura.

La sua approvazione sarà, inoltre, accolta con gratitudine dalle associazioni combattentistiche e d'arma, le quali chiedono, da molto tempo, la fine di ogni discriminazione e l'integrazione degli ex militari del nord nella grande famiglia degli ex combattenti italiani.

È bene, infine, precisare che questo provvedimento non impone allo Stato alcun onere finanziario, non essendo previsti nè prevedibili, per il prossimo futuro, interventi economici a favore degli ex combattenti ed essendo escluso, dall'articolo 2, ogni automatismo retroattivo diretto o riflesso.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il servizio prestato da cittadini italiani in qualità di militari o comunque militarizzati, nella Repubblica sociale italiana, è giuridicamente considerato come servizio prestato nei ruoli militari dello Stato.

## Art. 2.

1. Il servizio di cui all'articolo 1 è valido ai fini del conseguimento di eventuali benefici economici che dovessero essere concessi ai combattenti e reduci italiani in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, è abrogato. È altresì abrogata ogni altra disposizione che preveda, nei confronti dei cittadini indicati nell'articolo 1 della presente legge, un trattamento discriminatorio rispetto a quello attribuito ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.





